

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### “GRUPPO DI AZIONE LOCALE

#### LE COLLINE DELL'ANGLONA – ROMANGIA”

##### **Articolo 1. Denominazione e sede**

1. E' costituita l'Associazione denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE COLLINE DELL'ANGLONA-ROMANGIA", in forma abbreviata "G.A.L. LE COLLINE DELL'ANGLONA-ROMANGIA".

L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000.

2. L'Associazione ha sede legale e operativa in Perfugas, via E. Toti n.20 c/o "Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas".

L'Associazione può istituire sedi secondarie e operative in altri Comuni della Provincia ubicati nel territorio d'intervento dell'Associazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

##### **Articolo 2. Finalità**

1. L'Associazione è costituita con funzioni di gruppo di azione locale ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005 con lo scopo prioritario di dare attuazione mediante la predisposizione di apposito Piano di Sviluppo Locale e con la metodologia Leader al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007/2013 (PSR)" approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5949 del 28 Novembre 2007.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

2. L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito comunitario e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del PSL, è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007 - 2013;

- dal Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007 - 2013;

- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione del PSL;

- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

3. Lo scopo precipuo dell'Associazione è la promozione dello sviluppo del territorio compreso tra i Comuni di: Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedinì, Tergu, e Viddalba ricadenti nell'ambito territoriale *Anglona* e della *Romangia*, nonché la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali, con un'azione integrata e coordinata tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nell'area considerata, sulla base di una strategia condivisa fondata sul metodo della concertazione locale.

4. L'Associazione, inoltre, può intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali in coerenza con altri programmi di sviluppo.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dalle attività svolte dall'Associazione sono reinvestiti per il conseguimento delle attività associative.

### **Articolo 3. Attività**

1. L'Associazione svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per le zone rurali sopradescritte all'art. 2.

2. L'Associazione si propone le seguenti finalità:

a) sviluppare politiche sul territorio volte alla partecipazione e concreta attuazione

del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007 - 2013;

b) concorrere alla elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole delle aree rurali, rispettoso dell'identità culturale-locale e dell'ambiente;

c) partecipare attivamente a programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le proprie finalità;

d) programmare, realizzare e gestire sistemi complessi di sviluppo rurale sui modelli dei Distretti Rurali.

3. L'Associazione si propone, in particolare:

a) di promuovere uno sviluppo sostenibile dei Comuni dell'Anglona e della Romangia, che riconosca e rafforzi il ruolo fondamentale che l'agricoltura e la zootecnia rivestono per l'area considerata;

b) di promuovere e sostenere uno sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole;

c) di promuovere lo sviluppo del turismo locale e delle piccole attività imprenditoriali attraverso interventi sostenibili che permettano la valorizzazione del territorio rurale e degli elementi di pregio sotto il profilo artistico, tradizionale, ambientale, naturalistico in esso presenti;

d) di sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo ai giovani ed alla problematica del ricambio generazionale

nell'ambito delle attività legate al mondo rurale ed artigianale;

e) di sviluppare un'offerta di formazione professionale volta ad una valorizzazione delle risorse umane con una crescita delle capacità imprenditoriali;

f) di promuovere un processo di sviluppo tecnologico ed innovativo anche nel mondo rurale attraverso l'implementazione e la diffusione di strumenti ed infrastrutture intangibili che permettano l'ammodernamento delle fasi e dei processi di produzione di beni e servizi;

g) di realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare, sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna, le risorse ed i prodotti locali compresi quelli biologici;

h) di svolgere attività di salvaguardia e promozione dell'importante patrimonio ambientale e culturale locale;

i) di promuovere sul territorio del G.A.L. un'adeguata presenza di servizi sociali che permettano una copertura dei fabbisogni di aree spesso penalizzate dall'isolamento con i principali centri;

j) di sostenere ed aderire agli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio finalizzati allo sviluppo di tutti i settori presenti nel territorio considerato, partecipando attivamente come soggetto giuridico rilevante.

4. L' Associazione può, inoltre, intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione delle attività sopra riportate ed ogni altra azione contemplata dai programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

#### **Articolo 4. Associati**

1. Oltre ai soci fondatori, possono essere soci dell'Associazione soggetti

pubblici o privati, in qualunque forma costituiti, che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) soggetti operanti in ambito locale, provenienti dal settore economico, sociale,

culturale e portatori di interessi diversi, generali e diffusi;

b) soggetti di documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale e di nuove tecnologie;

c) soggetti capaci di apporti utili e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

2. Ai fini della qualificazione di un associato quale Ente pubblico, occorre la prevalenza pubblica della sua composizione soggettiva.

3. L'ammissione di nuovi associati è deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati, previa domanda degli aspiranti indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed è condizionata al versamento della quota associativa di adesione stabilita dall'Assemblea e della quota associativa annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale in corso al momento dell'adesione.

Si evidenzia il fatto che i privati partecipanti devono costituire almeno il 50% del partenariato sociale.

#### **Articolo 5. Obblighi degli Associati**

1. Ogni associato si impegna:

a) a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;

b) ad assicurare tutte le prestazioni proprie necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunti dagli organi associativi in conformità dello stesso;

d) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

#### **Articolo 6. Rapporto associativo**

1. L'associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata entro il 30 di settembre del medesimo anno.

2. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso o per estinzione dell'ente associato, per recesso, esclusione o decadenza.

3. Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;

b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, lettera c), l'inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione

entro un mese dalla richiesta. Se l'associato rimane inadempiente, l'Assemblea procede all'esclusione dello stesso.

5. Non possono essere associati e, comunque, decadono dalla qualità di associati:

a) gli enti e le società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa;

b) gli enti e le società che sono dichiarati falliti;

c) gli enti e le società che comunque abbiano interessi contrastanti con l'Associazione.

6. Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e trascritti sul libro dei soci.

7. L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'esercizio sociale in corso al momento della perdita della qualità di socio.

8. Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota è ripartita fra gli altri associati ai sensi dell'art. 2609 c.c.

### **Articolo 7. Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei Conti.

### **Articolo 8. Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote ed è presieduta dal Presidente.

2. All'Assemblea compete:

1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

2. formulare indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

3. approvare il programma annuale, i programmi pluriennali e la relazione sulle attività svolte, proposti dal Consiglio di Amministrazione;

4. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;

5. stabilire la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione;

6. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, il presidente e il vicepresidente, questi ultimi tra i sindaci *pro tempore* dei comuni associati.

7. nominare il revisore dei conti;

8. stabilire la quota annuale di adesione all'Associazione;

9. deliberare esclusione e decadenza dei soci dall'Associazione;

10. deliberare su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dal presente statuto, nonché su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 9. Sedute e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Inoltre, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote, o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, o su decisione del Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità.



Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione, sono valide, anche in seconda convocazione, se è presente la maggioranza assoluta degli associati.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R, fax o e-mail, spedito agli associati almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi risultante dal Libro degli Associati.

Nella stessa lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) solo voto.

Ogni associato che ha diritto di intervenire all'Assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare da un'altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e solo per singole assemblee ed i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

Il diritto di intervenire all'Assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente dell'assemblea stessa.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentate con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Ogni associato può ricevere massimo 3 (tre) deleghe per singola Assemblea.

2. Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei soci presenti.

3. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e comunque a tutte le

operazioni di straordinaria amministrazione, debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

4. Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, purché non inferiore a tre, e salvo quanto precisato nel secondo periodo del precedente punto 1.

La seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché a distanza non inferiore ad un'ora da quella fissata per la precedente.

#### **Articolo 10. Consiglio di Amministrazione**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli associati e scelti esclusivamente tra questi ultimi o comunque tra i rappresentanti legali degli Enti pubblici e privati.

I membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soci privati dovranno essere pari a 5 (cinque), per tutta la durata di attuazione del PSL.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto all'atto della costituzione dell'Associazione, il Presidente e il Vice-Presidente saranno eletti tra i Sindaci pro-tempore dei Comuni associati.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i propri membri a maggioranza assoluta, il Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente

dell'Associazione.

6. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina del sostituto. Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore.

7. Resta fermo che le dimissioni, decesso o revoca dalla carica di rappresentante legale dell'ente pubblico o privato di appartenenza, comporterà automaticamente anche la decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e la sua sostituzione secondo le procedure di cui sopra.

#### **Articolo 11. Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto regolare libro verbale formato dal Segretario dell'Associazione, e i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo.

#### **Articolo 12. Funzioni del Consiglio di Amministrazione.**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea;

- b) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Associazione nel caso in cui non vi abbia provveduto in tempi congrui l'Assemblea degli associati;
- c) la nomina del Segretario, su proposta del Presidente;
- d) la definizione del piano di gestione e controllo e della struttura organizzativa interna nonché l'assunzione di personale o l'assegnazione di incarichi di collaborazione;
- e) la formulazione del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) la predisposizione delle relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- g) la predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- h) lo svolgimento di ogni attività necessaria ed utile alla efficace e regolare attuazione dei piani di sviluppo e dei progetti approvati dall'assemblea degli associati;
- i) la predisposizione del regolamento interno o delle modifiche dello statuto da proporre all'approvazione dell'assemblea;
- j) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione.

### **Articolo 13. Retribuzione**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è dovuto alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso delle spese.

### **Articolo 14. Il Presidente e il Vice-Presidente**

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall'Assemblea nella prima seduta, a maggioranza assoluta e durano in carica tre anni.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
3. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice-

Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal Segretario.

In questa ultima ipotesi le funzioni di Segretario verranno temporaneamente esercitate dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

#### **Articolo 15. Funzioni del Presidente**

1. Il Presiede ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il Presidente:

a) convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione e firma i relativi verbali;

b) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;

c) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

#### **Articolo 16. Segretario**

Il segretario assiste il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nelle attività dell'Associazione. Partecipa alle sedute dell'Assemblea degli associati e a quelle del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione. Esercita infine le funzioni suppletive di cui all'art. 14 ultimo comma del presente statuto.

#### **Articolo 17. Il Revisore dei conti**

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore eletto per il triennio dall'Assemblea degli associati e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti e comunque rieleggibile.

2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa e

l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e procede in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.

3. Il Revisore è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e controllo nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione.

4. Al Revisore è riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal G.A.L. e determinato dall'Assemblea degli associati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 18. Finanziamento dell'Associazione**

1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) le quote associative ordinarie annuali versate degli associati;

b) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;

d) dalle entrate derivanti da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

e) da ogni altra entrata.

2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

#### **Articolo 19. Patrimonio**

1. Il patrimonio è costituito dalle quote associative di adesione versate dagli associati al momento della costituzione dell'Associazione o al momento di adesione alla stessa.

2. Il patrimonio non può essere inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ed eventuali erogazioni. Ogni successiva variazione del patrimonio a seguito di nuove adesioni non comporta modificazioni dello statuto associativo.

3. Gli associati contribuiscono al fondo con la quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea.

#### **Articolo 20. Regolamento Interno**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre un Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati, prevedendo, tra l'altro, il versamento del patrimonio iniziale minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) in un conto vincolato sino al 31/12/2015 (trentuno dicembre duemilaquindici).

#### **Articolo 21. Scioglimento**

1. La cessazione dell'attività del G.A.L. avviene per le cause previste dal codice civile.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi.

3. L'Assemblea degli associati delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra Associazione pubblica o privata avente finalità uguali o analoghe, operante nell'ambito della Regione

Sardegna.

#### **Articolo 21. Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 22. Clausola compromissoria**

Fatta eccezione per quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e l'Associazione, il Consiglio di Amministrazione, Revisore, il liquidatore od i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, verrà nominato un arbitro dal Prefetto di Sassari su istanza della parte più attiva.

L'arbitro deve decidere "*ex bono et equo*" quale amichevole compositore con dispensa da ogni formalità.

Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 in materia di clausola compromissoria.

#### **Articolo 23. Rinvio**

1. Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni, nonché la normativa speciale anche regolamentare ed europea in materia.